

L'analisi dei profili processuali della tassazione sulla famiglia ha principiato l'indagine dall'individuazione dei soggetti legittimati ad esperire azioni innanzi agli organi del contenzioso tributario per proporre azioni o resistere a quelle dell'Amministrazione finanziaria in un assetto normativo ove risulta assente un soggetto passivo del tributo in sé considerato. La presenza di innumerevoli fattispecie impositive di natura sia sostanziale, sia formale, che individuano, però, il loro dato caratterizzante nel vicolo familiare intercorrente tra le persone fisiche titolari di situazioni giuridiche soggettive fiscalmente rilevanti nella tassazione sulla famiglia ha imposto un particolare riguardo al litisconsorzio processuale. La seconda parte del contributo alla collattanea attiene alla legittimazione processuale dei familiari derivante da obblighi dichiarativi di fattispecie impositive atteso che, per quanto attiene ai soggetti privi capacità giuridica di compiere determinate attività, la legge civile prima, e quella tributaria, poi, individuano un soggetto a ciò abilitato rinvenuto, nell'ambito familiare qui d'interesse, rispettivamente, nei genitori, in coloro che esercitano la patria potestà, nel tutore, nel curatore a favore dei minori, degli inabilitati e degli interdetti, o in qualsiasi altro soggetto individuato dalla legge. Infine, la terza parte ha riguardato la legittimazione processuale dei familiari sull'accertamento o sulla riscossione dei tributi essendo si precisato che gli esiti dei controlli fiscali e degli accertamenti dei tributi nei riguardi di persone in ragione dell'appartenenza ad uno stesso nucleo familiare, sono rilevanti ai fini processuali se, e nella misura in cui, scaturiscano da fattispecie impositive impiegate su presupposti dettati nei riguardi di tutti tali soggetti.